



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 27

DEL 30-07-2018

Oggetto: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. RINVIO ALL'ESERCIZIO 2018 DELL'ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI)

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	A	CARIOLI GIANCARLO	P
CALABRO' SAMUELE	A	AURELI ANTONIO	P
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	BISCHI GIUSEPPE	P
SENSI FILIPPO	P	BIAGGI GIUSEPPE	P
ALBANI AGOSTINO	P	ALESÌ FRANCESCA	A
SERFAUSTINI PATRIZIA	A		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

ALBANI AGOSTINO
AURELI ANTONIO
BIAGGI GIUSEPPE

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 27 DELL'ANNO
02-07-2018 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 02-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 02-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore l'armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale ed organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo sul servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili ed implica diverse competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo senza precedenti;

Considerato che, per i motivi sopra indicati, il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale tutti gli enti locali:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, con particolare riguardo per l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la istituzione del fondo pluriennale vincolato (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Ricordato che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente a tutti gli enti, a partire dall'esercizio 2016:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto

gestionale ed in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;

- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011

Considerato che:

- per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000 prevede:

- la possibilità di non tenere, fino all'esercizio 2017, la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, comma 2);
- la possibilità di non predisporre, fino all'esercizio 2017, il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

- il disposto di tale articolo chiaramente determina la tenuta della contabilità economico patrimoniale con decorrenza dall'esercizio 2018 (con l'approvazione del conto consuntivo 2018 entro il 30 aprile nel 2019);

- che tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo al bilancio consolidato: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017"*;

- che invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in contrasto con il TUEL, la redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1);

- che tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate norme modificabili solo espressamente (art 1 comma 4 TUEL);

- che la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la riunione di mercoledì 12 aprile ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

- che tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, esercitare la facoltà di rinvio:

- a) dell'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011) e la tenuta della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
- b) dell'adozione del principio del bilancio consolidato e della redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la competenza in ordine al rinvio vada ascritta al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti espressi per alzata di mano:

voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Bischi, Biaggi);

DELIBERA

1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, delle facoltà previste dagli artt. 232, comma 2 e 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e pertanto di rinviare all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D.Lgs. 118/2011;

2) di trasmettere il presente provvedimento:

- a tutti i responsabili di servizio;
- all'organo di revisione economico-finanziaria.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Bischi, Biaggi);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 04-09-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 30-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-09-2018 al 19-09-2018, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 20-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2018 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 31-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria